



Comune di
Verano Brianza

Provincia di Monza e Brianza

**Regolamento per la concessione
e l'uso degli
ORTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2011

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2016, n. 39 del 26/07/2016, n. 44 del 31/07/2017 e n. __del _____

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | 3 |
| Art. 2 – Norme generali..... | 3 |
| Art. 3 – Requisiti di assegnazione | 3 |
| Art. 4 – Assegnazione | 3 |
| Art. 5 – Durata del contratto..... | 4 |
| Art. 6 - Obblighi del concessionario..... | 4 |
| Art. 7 – Ripostigli | 5 |
| Art. 8 – Coperture e paletti | 6 |
| Art. 9 - Divieti..... | 6 |
| Art. 10 – Responsabilità..... | 7 |
| Art. 11 – Referenti dei concessionari | 7 |
| Art. 12 – Vigilanza e gestione amministrativa | 7 |
| Art. 13 - Sanzioni | 7 |
| Art. 14 - Cauzione | 8 |
| Art. 15 – Deroga assegnazione orti non assegnati | 8 |
| Art. 16 - Entrata in vigore | 8 |

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'uso degli orti urbani di proprietà comunale, messi a disposizione dei cittadini veranesi, salvo per le disposizioni previste all'art. 15, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e socialmente utile mediante la coltivazione di ortaggi, fiori, erbe aromatiche e piccoli frutti ad uso esclusivo del concessionario.

Art. 2 – Norme generali

1. L'orto viene assegnato mediante un contratto di comodato d'uso nominativo agli aventi diritto, secondo una apposita graduatoria dei richiedenti, con il pagamento di una quota annuale a titolo di rimborso spese per la fornitura di acqua potabile e per le spese generali, l'importo verrà determinato dividendo le spese sostenute (erogazione dell'acqua ed eventuali spese di gestione) per il numero degli orti.

Art. 3 – Requisiti di assegnazione

1. Requisiti indispensabili per i cittadini veranesi che presentano domanda di concessione sono:
 - a) essere residenti in Verano Brianza da almeno cinque anni alla data di scadenza del bando;
 - b) non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza. Non sono considerati appezzamenti di terreno coltivabile i giardini privati piantumati a fiori.

Art. 4 – Assegnazione

1. Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, con allegata eventuale attestazione ISEE in corso di validità, devono essere presentate all'ufficio protocollo, entro i termini indicati dal bando pubblico.
2. Tra gli aventi diritto viene formulata dal Settore Welfare Sociale e Abitativo una graduatoria che avrà valore per cinque anni solari con i seguenti criteri:
 - a) 0,30 punti per ogni anno di età anagrafica del richiedente;
 - b) 3 punti per ogni familiare compreso nello stato di famiglia;
 - c) fino a 6 punti in relazione alla situazione socio-economica familiare, certificata dall'ISEE (dichiarazione sostitutiva unica) non superiore a € 30.000, come segue:

| | |
|------------------------|---------|
| fino ad € 4.000 | punti 6 |
| da € 4.001 a € 8.000 | punti 5 |
| da € 8.001 a € 10.000 | punti 4 |
| da € 10.001 a € 15.000 | punti 3 |
| da € 15.001 a € 20.000 | punti 2 |
| da € 20.001 a € 30.000 | punti 1 |
| oltre € 30.000 | punti 0 |

In mancanza di presentazione dell'ISEE il punteggio non viene attribuito.
A parità di punteggio prevale chi ha presentato ISEE ed a seguire chi ha ISEE inferiore.
3. Ogni nucleo familiare può essere beneficiario di un'unica assegnazione.
4. L'assegnazione è fatta nominativamente e non può essere trasferita ad altri.
5. Gli orti disponibili saranno numerati e la scelta dei concessionari sarà effettuata secondo la graduatoria. A parità di graduatoria si provvederà al sorteggio.

6. È prevista la riassegnazione del medesimo orto, agli assegnatari uscenti, ripresentando la domanda ed ottemperando ai requisiti richiesti, risultando tra gli assegnatari nella nuova graduatoria.
7. Le domande accolte in sede di bando, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti, andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel corso dello stesso quinquennio. La graduatoria, con le domande non soddisfatte e in attesa di un orto urbano, rimarrà valida per cinque anni a meno di disdetta da parte dell'avente diritto.
8. I provvedimenti di assegnazione ed eventuale revoca saranno adottati con determinazione del responsabile del Settore Welfare Sociale e Abitativo.
9. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza soggetti legittimati a subentrare, l'orto verrà assegnato al primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
10. In caso di esaurimento della graduatoria, si provvederà a riaprire il bando di assegnazione, a fronte di orti non assegnati.
11. L'assegnazione, la riconsegna e l'eventuale revoca sono contenute in appositi verbali sottoscritti dalle parti.

Art. 5 – Durata del contratto

1. La durata del contratto è quinquennale (salvo la prima applicazione di questo regolamento che risulterà in un contratto con scadenza 31 dicembre 2029) e non è mai ammesso il rinnovo tacito. Il nuovo bando verrà indetto sei mesi prima della scadenza del precedente.
2. Il contratto può essere disdetto dal concessionario in qualunque momento con un preavviso di tre mesi mediante, lettera raccomandata, pec o comunicazione depositata presso il protocollo comunale e non dà luogo al rimborso delle quote versate di cui all'art. 2, comma 2.
3. Il contratto può essere revocato dal Settore Welfare Sociale e, con un preavviso di tre mesi, in caso di violazioni al presente regolamento, senza restituzione delle quote versate. In tal caso subentra nella concessione il primo in graduatoria in attesa di assegnazione.
4. Le migliorie e gli investimenti del concessionario, se non in contrasto col presente regolamento, saranno a beneficio dell'Amministrazione senza diritto ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento per le somme spese a tal fine e per ogni altro onere a carico del concessionario connesso e conseguente a tali investimenti.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. La lavorazione e la conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario e dai suoi familiari. I prodotti dell'orto devono essere utilizzati dalla famiglia del concessionario o ceduti a titolo gratuito. In caso di malattia o per altri giustificati motivi valutati positivamente dall'Amministrazione, l'orto può essere affidato a persona di fiducia del concessionario per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al Settore Welfare Sociale e Abitativo. In caso di decesso del titolare subentra un familiare convivente.
2. Il concessionario è tenuto a pagare la quota annuale a titolo di rimborso spese per fornitura di acqua potabile e spese generali, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il concessionario deve tenere l'orto pulito e in ordine curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso; può coltivare solo ortaggi, erbe aromatiche, fiori; può piantare alberi da frutto nani (altezza massima m. 1,90), curando che non ci sia sconfinamento nel rispetto dei lotti altrui e dei prodotti ivi coltivati.

4. Il concessionario ha la facoltà di effettuare il compostaggio dei rifiuti/scarti vegetali prodotti in loco. A tal fine, lo stesso potrà posare, a sua cura e spese, apposito contenitore per il compost, da posizionare all'interno dell'orto in assegnazione. Alla scadenza del contratto, il contenitore verrà rimosso e dismesso dal concessionario, previa pulizia dell'area interessata.
5. Tutti i concessionari sono tenuti a contribuire al decoro e alla pulizia delle parti comuni, specialmente quelle che confinano col proprio orto, ripulendole dalle erbacce e dalle foglie, secondo i turni previsti al successivo art. 11. Al termine della buona stagione dovranno riporre in ordine i pali e le attrezzature usate per le coltivazioni e ripulire l'orto a dicembre, pronto per un'eventuale riconsegna.
6. Per l'irrigazione del proprio orto il concessionario può utilizzare un proprio tubo flessibile in gomma di lunghezza opportuna, da rimuovere ad irrigazione completata. E' consentito l'impianto d'irrigazione "a goccia" automatico/programmabile e non di altra tipologia ("a pioggia"), collegato a valle (dopo) il rubinetto esistente. Nessuna modifica e/o manomissione è consentita a monte dell'erogatore stesso. I costi per l'installazione e manutenzione di un impianto "a goccia", sono a carico del concessionario, così come i costi relativi a qualsiasi futuro intervento di riparazione o manutenzione generica dell'impianto di distribuzione alloggiato nel pozzetto.
7. L'irrigazione deve avvenire esclusivamente negli orari previsti dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle 18.30 alle 22.00 e, fatte salve eventuali e specifiche limitazioni riferite agli orti comunali contenute nell'ordinanza sindacale per il contenimento del consumo di acqua potabile, quest'ultimi sono da ricomprendersi nella categoria parchi e giardini d'interesse pubblico. La fornitura di acqua per uso irriguo verrà sospesa nel periodo dicembre/gennaio e nei casi di rischio gelo al di fuori del predetto periodo.
8. L'accesso agli orti è consentito per il periodo OTTOBRE/MARZO dalle ore 8.00 alle 19.00 e per il periodo APRILE/SETTEMBRE dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
9. Il concessionario dovrà garantire l'accesso all'orto e al ripostiglio in assegnazione, come meglio disciplinato nell'articolo 12.
10. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente regolamento, prenderà atto che l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualunque momento effettuare interventi di manutenzione, anche previa chiusura temporanea dell'area o comunque limitare l'uso e il godimento del bene assegnato, senza che i concessionari possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
11. Il concessionario dovrà conoscere e sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.
12. Il concessionario è tenuto ad osservare un comportamento civile nel rispetto dei principi di solidarietà, socialità e pacifica convivenza.

Art. 7 – Ripostigli

1. I ripostigli, il cui utilizzo sarà in comune con altri assegnatari, sono di proprietà comunale da mantenere in ordine e in buono stato di conservazione a cura dei concessionari ai quali competerà la manutenzione ordinaria, che dovranno conservarne le caratteristiche di forma e

colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale, al quale competerà la manutenzione straordinaria.

2. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento, né devono contenere elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere l'ausilio degli assegnatari stessi, a titolo gratuito, per svolgere modeste attività manutentive (esempio verniciatura dei ripostigli), corrispondendo l'eventuale materiale e/o attrezzatura necessaria, allo svolgimento delle stesse.

Art. 8 – Coperture e paletti

1. Sono consentiti tunnel protettivi antigrandine a maglia aperta in plastica trasparente di colore verde di altezza non superiore a 2,10 mt.
2. Sono consentiti paletti di sostegno in legno o altro consono materiale solo per il sostegno alle colture e per un'altezza non superiore a 1,80 mt.

Art. 9 - Divieti

1. È vietato negli orti comunali:
 - a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
 - b) commercializzare i prodotti dell'orto, sotto qualsiasi forma di vendita;
 - c) allevare e tenere in custodia animali nell'orto;
 - d) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione (legnami, inerti ecc.);
 - e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
 - f) scaricare o detenere materiali inquinanti e rifiuti; gli scarti delle coltivazioni devono essere collocati nell'apposito sito di compostaggio interno all'area assegnata in concessione (orto);
 - g) conferire nel contenitore del compost rifiuti diversi dagli scarti vegetali prodotti in loco (avanzi alimentari, carne, pesce, ecc.);
 - h) utilizzare attrezzi di lavoro con motore a scoppio nelle seguenti fasce orarie:
7:00-8:00; 13:00-15:00; 20:00-22:00
 - i) produrre rumori molesti e schiamazzi;
 - l) bruciare stoppie e rifiuti;
 - m) installare pavimentazioni, se non di materiale drenante e per non più del 10% della superficie dell'orto;
 - n) recintare autonomamente gli orti, se non con rete metallica o plastificata trasparente con altezza massima di mt. 1,20;
 - o) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
 - p) usare l'acqua potabile per scopi diversi dall'innaffiatura o dal dissetarsi e fuori dagli orari stabiliti con Ordinanza Sindacale per il contenimento del consumo idrico;
 - q) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1, 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e tutti quelli che prevedano il possesso dell'apposito patentino;
 - r) svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti, anche durante l'orario consentito.
 - s) accedere agli orti in orari diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
 - t) costruire o posare qualsiasi tipo di manufatto, anche prefabbricato, all'interno dell'area destinata ad orti comunali.
 - u) sostare o occupare con mezzi, oggetti e attrezzi gli spazi comuni;

v) stoccaggio di acqua in qualsiasi modo, forma e quantità.

Art. 10 – Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento dell'accettazione solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.
2. L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei concessionari, per danni di qualsiasi natura e gravità imputabili a cause che coinvolgono direttamente o indirettamente l'Ente per interventi di necessaria manutenzione.
3. L'area attrezzata degli orti comunali, come i ripostigli per il deposito degli attrezzi o degli oggetti, non sono custoditi. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali furti di oggetti o cose depositate nei ripostigli ovvero furti o danni all'interno degli orti.

Art. 11 – Referenti dei concessionari

1. I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata annualmente dall'Amministrazione Comunale, eleggono a maggioranza fra loro due rappresentanti, che hanno il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Comunale.
2. Ai rappresentanti compete: predisporre la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni, da affiggere nella bacheca situata presso gli orti; segnalare agli Uffici Comunali le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria; segnalare i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici.

Art. 12 – Vigilanza e gestione amministrativa

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale per la manutenzione e all'ufficio di Polizia Locale per la sanzione delle violazioni.
2. La gestione amministrativa delle attività derivanti dall'applicazione del presente regolamento, compresa quella di revoca, è affidata al Settore Welfare Sociale e Abitativo.
3. Il concessionario deve garantire l'accesso all'orto assegnato per le operazioni di verifica ed ispezione del personale comunale all'uopo incaricato. Parimenti dovrà permettere l'immediata ispezione del ripostiglio assegnato.

Art. 13 - Sanzioni

1. La concessione dell'orto verrà revocata a seguito della contestazione di n.3 violazioni di uno dei divieti od obblighi indicati nel presente regolamento, nonché di ulteriori comportamenti ritenuti gravi dall'Ente.
2. La revoca è inoltre comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - a. palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
 - b. mancato pagamento della quota annuale, a titolo di rimborso spese, entro il termine fissato dal presente Regolamento;
 - c. perdita dei requisiti di cui all'art. 3.

3. La revoca sarà preceduta da una contestazione scritta, a cura dell'ufficio preposto in base al precedente articolo, con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Eventuali danni sono soggetti al rimborso degli stessi.

Art. 14 - Cauzione

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento, il concessionario verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione di €. 100,00 che, salvo quanto disciplinato nel comma successivo, verrà restituita entro 45 giorni dalla riconsegna dell'orto, previa verifica dello stato di fatto da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il deposito verrà incamerato totalmente a titolo di penale, in caso di inadempienza agli obblighi o nei casi di violazioni al presente Regolamento. Sono fatte salve le ulteriori e distinte azioni di risarcimento del danno o sanzioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 15 – Deroga assegnazione orti non assegnati

1. Nel caso in cui, a seguito del bando per l'assegnazione degli orti, dovessero rimanere alcuni lotti liberi, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'assegnazione di parte o tutti orti vacanti, ad associazioni o cooperative senza scopo di lucro che svolgano attività sociali presso il Comune.
2. L'utilizzo dovrà essere esercitato dagli associati o da persone che sono aiutate dall'associazione.
3. Per quanto riguarda gli obblighi e i divieti si applicano le norme del presente Regolamento in quanto compatibili.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.